

Serie Ordinaria n. 2 - Giovedì 10 gennaio 2013

D.G. Ambiente, energia e reti

D.d.s. 28 dicembre 2012 - n. 12616**Modifica e aggiornamento del d.d.g. n. 7300 del 4 maggio 2004: «Criteri e procedure per la gestione dei sistemi di monitoraggio delle emissioni (SME) per impianti per la produzione di leganti idraulici»**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E RISCHIO INDUSTRIALE

Vista la Parte Quinta del d.lgs. n. 152/06: «Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera» ed in particolare l'Allegato VI «Criteri per la valutazione della conformità dei valori limite misurati ai valori di emissione»;

Richiamati

- Il d.d.u.o. n. 7300 04 maggio 2004: «Criteri e procedure per la gestione degli SME per gli impianti per la produzione di leganti idraulici» che fissava, ai sensi della normativa vigente, le modalità di installazione e gestione dei sistemi di Monitoraggio in continuo alle Emissioni (SME) per il comparto cemento;
- la d.g.r. n. 11352 del 10 febbraio 2010: «Linee di indirizzo ai fini dell'implementazione della rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti di combustione ai sensi dell'art.4 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24» con cui Regione Lombardia ha introdotto la Rete SME, individuandone nello specifico il campo di applicazione (impianti individuati nella parte A dell'Allegato alla delibera) e le modalità e le tempistiche di attuazione (parte B dell'Allegato);
- il d.d.s. n. 4343 del 27 aprile 2010 «Misure tecniche per l'installazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni (SME)» con cui la Direzione Generale Ambiente Energia e Reti, ha definito, anche ai fini dell'implementazione della Rete, le nuove misure tecniche, i criteri e le procedure gestionali da utilizzarsi ai fini dell'installazione, gestione e verifica dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) uniformi per tutti i settori produttivi nonché le modalità e le tempistiche per l'adeguamento;
- il d.d.u.o. n. 12834 del 27 dicembre 2011 «Ulteriori disposizioni in materia di Sistemi di Monitoraggio in continuo alle Emissioni (SME)» con cui venivano definite le modalità di presentazione dei dati, nonché il calendario per il progressivo allacciamento alla Rete degli impianti

Ricordato che la sopra citata d.g.r. 11352/2010 incaricava il Dirigente competente della Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti di provvedere alla definizione delle ulteriori specifiche in materia di SME per i vari settori produttivi

Considerato che, in tal senso, la Struttura Attività Produttive e Rischio Industriale ha avviato il Tavolo Tecnico - costituito dai Gestori, ARPA Lombardia e le Associazioni di categoria - del settore relativo alla produzione di leganti idraulici al fine, sia di avviare l'aggiornamento dell'esistente allegato di comparto (dduo 7300/2004) ai nuovi criteri definiti in materia di SME, sia di assecondare il percorso di adeguamento degli SME e di implementazione della Rete;

Visto il documento predisposto sulla base di quanto emerso nell'ambito del sopra richiamato Tavolo Tecnico inerente la modifica e l'aggiornamento del d.d.u.o. n. 7300 del 4 maggio 2004: «Criteri e procedure per la gestione degli SME per impianti di produzione di leganti idraulici» riportante i parametri chimico-fisici ed impiantistici da monitorare specifici del comparto e i riferimenti ai nuovi i criteri di trattamento dati;

Ricordato infine che il ddou n. 12834 del 27 dicembre 2011 definiva un calendario per il progressivo allacciamento degli impianti alla rete, prevedendo per il settore in questione la data del 30 maggio 2012 per la presentazione dei progetti e del 30 novembre 2012 per la realizzazione degli stessi;

Considerato che, alla luce del protrarsi dei lavori del Tavolo, finalizzato anche a supportare i Gestori nel processo di implementazione della Rete, ARPA non ha potuto, a fronte di alcune criticità emerse, provvedere alla valutazione dei progetti, presentati coerentemente alle scadenze previste;

Ritenuto pertanto che le scadenze per la realizzazione dei progetti di allacciamento alla Rete debbano essere valutate da ARPA, nell'ambito dell'approvazione dei progetti presentati, coerentemente sia con le criticità sito-specifiche, sia con i restanti adempimenti in materia di SME;

vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della IX legislatura;

DECRETA

per le ragioni meglio espresse in premessa

1. di approvare l'Allegato «modifica e aggiornamento del d.d.u.o. n. 7300 del 4 maggio 2004: «Criteri e procedure per la gestione degli SME per impianti di produzione di leganti idraulici» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che le scadenze per la realizzazione dei progetti di allacciamento alla Rete debbano essere valutate da ARPA, nell'ambito dell'approvazione dei progetti presentati, coerentemente sia con le criticità sito-specifiche, sia con i restanti adempimenti in materia di SME;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
attività produttive e rischio industriale
Luca Zucchelli

— • —

Aggiornamento del dduo 7300/2004 - Criteri e procedure per la gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni (SME) dagli impianti per la produzione di leganti idraulici -

Il presente allegato modifica e integra, rispetto a quanto stabilito dal dds 7300/2004, i contenuti dell'allegato di settore inerente i 'Criteri e procedure per la gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni (SME) dagli impianti per la produzione di leganti idraulici'.

In particolare il presente allegato riporta:

- 1. i parametri e le grandezze tipicamente oggetto di monitoraggio in continuo per il settore;
- 2. le nuove modalità di codifica, elaborazione e archiviazione dati;
- 3. ulteriori specifiche in merito alle caratteristiche degli analizzatori.

1. Parametri monitorati in continuo

Gli inquinanti e i parametri soggetti a monitoraggio in continuo sono quelli individuati dalla normativa nazionale (d.lgs 133/05) e indicati nelle specifiche autorizzazioni. Il monitoraggio in continuo dovrà comprendere anche le grandezze di impianto più significative, necessarie a correlare i livelli emissivi con lo stato impianto in essere in un dato istante o altri indicatori previsti dalle autorizzazioni.

A titolo indicativo se ne riporta un elenco non esaustivo: nel Manuale di Gestione dovrà essere inserita analoga tabella, con gli inquinanti, i parametri e le grandezze caratteristiche del singolo impianto.

<i>Inquinanti</i>	<i>Parametri chimico-fisici</i>	<i>Grandezze impianto</i>
CO	O2	Portata combustibile primario
NOx	Temperatura fumi	Portata combustibile ausiliario
SO2	Pressione fumi	Portata materia prima
Polveri	Umidità fumi	Potenza termica
COT	Portata fumi	Potenza elettrica
HCl	...	
HF ⁽¹⁾		...
		Grandezze elementari usate per la definizione dello stato impianto

TAB.1 – parametri oggetto del monitoraggio in continuo per il comparto 'produzione leganti idraulici

Alcuni parametri/grandezze necessari per la normalizzazione delle misure o per la determinazione dei flussi di massa, possono essere sia misurati, con strumentazione che garantisca adeguati livelli di affidabilità, sia calcolati sulla base di algoritmi codificati e di seguito proposti.

Laddove le grandezze che concorrano alla valutazione dei limiti o all'assegnazione degli stati impianto siano calcolate e non misurate dovrà essere esplicitato nell'ambito del Manuale di Gestione l'algoritmo di calcolo delle stesse, la modalità di codifica, elaborazione e archiviazione dati; i criteri di acquisizione, raccolta e archiviazione dei dati di cui ai paragrafi

2. Modalità di codifica, elaborazione e archiviazione dati

Le modalità di raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati di cui al paragrafo 9 del dduo 7300/2004 sono sostituite con quanto riportato nella parte C Parte C dell'Allegato 1 al dds 27 aprile 2010 n. 4343 – SPECIFICHE E CRITERI DI TRATTAMENTO DATI, come integrata dall'Allegato 1 al presente provvedimento.

Al fine di individuare i nuovi codici monitor associati agli inquinanti/parametri oggetto di monitoraggio si faccia riferimento a quanto riportato al paragrafo 2 'CODICI MONITOR' dell'Allegato 1 al presente provvedimento.

Resta invece invariato, fino a nuove disposizioni, l'elenco delle tipologie di 'stato impianto' individuati nel dduo 7300/2004.

3. Realizzazione e gestione SME – prescrizioni specifiche

La gestione dello SME deve avvenire secondo i principi di cui all'Allegato 1 del Dds 4343/2010, validi per ogni categoria di SME; valgono inoltre le seguenti specifiche.

Campi di misura degli analizzatori:

In ragione dell'ampio divario ad oggi spesso rilevato tra Valore Limite di Emissione autorizzato, livello emissivo in normale funzionamento e livello emissivo durante i transitori, a ulteriore specifica di quanto all'Allegato I, parte A, paragrafo 2.3 del Dds 4343/2010 si precisa che il campo di misura degli analizzatori deve essere scelto sulla base delle seguenti indicazioni:

- l'estremo superiore del campo di misura (Fondo Scala) deve essere almeno pari al Valore Limite di Emissione (VLE) autorizzato, addizionato del valore di incertezza massima ammessa per legge per il parametro in questione o, al più (se disponibile sul mercato) pari al doppio del VLE autorizzato;
- deve inoltre essere garantita la possibilità di monitorare l'andamento emissivo durante i transitori di avvio e arresto degli impianti.

(1) Come previsto dall'art. 11 del d.lgs. 133/05 la misura in continuo di tale parametro può essere sostituita da misurazioni periodiche se l'impianto adotta sistemi di trattamento dell'acido cloridrico (HCl) che garantiscano il rispetto del valore limite di emissione relativo a tale sostanza;

Serie Ordinaria n. 2 - Giovedì 10 gennaio 2013

Ai fini del rispetto delle suddette condizioni si precisa inoltre che:

- la frequenza di accadimento delle medie semiorarie oltre il fondo scala non potrà indicativamente essere superiore al 5% delle semiore di esercizio dell'impianto (con stato impianto 30) nell'arco dell'anno: a consuntivo di fine anno dovrà essere effettuata una verifica di tale frequenza e in caso di superamento della soglia del 5% si dovrà provvedere alla sostituzione dell'analizzatore o all'acquisto di un secondo analizzatore;
- al fine di consentire una più accurata rilevazione del dato, nel caso in cui il livello emissivo caratteristico dell'impianto sia notevolmente al di sotto del VLE o il livello emissivo durante i transitori sia notevolmente al di sopra del VLE, è ammesso l'utilizzo di strumenti multi scala o di più strumenti;
- nel caso di adozione di strumento multi-scala non è richiesta la certificazione per i campi di misura diversi da quelli impiegati per la verifica del rispetto dei limiti di legge.